

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 140
approvata il 13 giugno 2019

OGGETTO: SITO C. A. 1627, PROPRIETA' TNE S.P.A. IN AREA MIRAFIORI ZONA A – UMI A4. APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE VARIANTE INTEGRATIVA PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE PIETRISCO SERPENTINITICO ADESO AL BITUME E STRATO CONGLOMERATO BITUMINOSO.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 22/12/2017 di approvazione ed autorizzazione della variante di progetto di messa in sicurezza permanente del ballast da UMI A4 e ballast da fabbricato ex gommatura ed area UMI A2.

Considerato che con la predetta Determinazione non venivano autorizzate le attività proposte di messa in sicurezza dei materiali provenienti dalla UMI A4 oggetto dell'istanza di recupero rifiuti ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ovvero il pietrisco serpentinitico adeso al bitume e lo strato di conglomerato bituminoso, ritenendo necessario un approfondimento dell'istruttoria.

Vista la comunicazione prot. n. 4693 del 31/05/2018 con cui il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha richiesto agli uffici della Regione Piemonte il parere finalizzato ad autorizzare, nell'ambito del procedimento di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche la messa in sicurezza permanente dei suddetti materiali, così come richiesto dalla Città Metropolitana di Torino con determinazione n. 335-35830 del 20/12/2017.

Visto il parere della Regione Piemonte (comunicazione prot. n. 17475 del 28/06/2018, ns. prot. n. 5823 del 05/07/2018) allegato alla presente (ALLEGATO 1), nel quale viene indicato *"...possibile la realizzazione di un volume confinato che comprenda la sistemazione sia del pietrisco sia delle porzioni bitumate con pietrisco adeso, purché gli stessi materiali non vengano sottoposti a lavorazioni di frantumazione in impianto e che le operazioni vengano condotte nel rispetto di quanto disciplinato dal DM 248/2004."*

Vista la comunicazione prot. n. FT/sm/18/222 del 03/07/2018 (ns. prot. n. 5795 del 04/07/2018) con cui la società TNE S.p.A. ha richiesto il riavvio del procedimento di bonifica finalizzato a ricomprendere l'intervento di recupero dei rifiuti speciali nell'ambito del progetto di messa in sicurezza permanente del ballast della UMI A4 e ballast da fabbricato ex gommatura e area UMI A2 già autorizzato con determinazione dirigenziale n. 267 del 22/12/2017.

Vista la richiesta di pareri agli Enti del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (n. prot. 7765 del 10/9/2018) con la quale, alla luce del parere della Regione Piemonte citato, si è chiesto di valutare la possibilità di approvare il recupero rifiuti ex art. 208 nell'ambito della messa in sicurezza permanente, facendo riferimento ai seguenti documenti:

1. Variante al progetto di messa in sicurezza permanente del ballast proveniente dalla UMI A4 rel. R17-02-20 – marzo 2017 redatto da Planeta trasmesso da TNE S.p.A. via PEC in data 30/03/2017 con nota prot. FT/ALM/17/191 (ns. prot. n. 3037 del 05/04/2017);

2. Domanda di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. trasmessa da TNE S.p.A. prot. FT/alm/17/233 del 03/05/2017 (ns. prot. n. 4607 del 19/05/2017);

3. Documentazione integrativa trasmessa da TNE S.p.A. prot. FT/alm/17/562 del 28/11/2017 (ns. prot. n. 10674 del 06/12/2017).

Visto il parere di Città Metropolitana di Torino prot. n. 143986 del 20/12/2018 (nostro protocollo n. 29 del 2/01/2019) allegato alla presente (ALLEGATO 2), che *"...concorda con la possibilità di realizzare un volume confinato autorizzato nell'ambito di interventi di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi della parte IV titolo V del del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che comprendano la sistemazione sia del pietrisco sia delle porzioni bitumate con pietrisco adesivo purché gli stessi materiali non vengano sottoposti a lavorazioni di frantumazione in impianto e che le operazioni vengano condotte nel rispetto di quanto disciplinato dal D.M. 248/2004."*

Visto il parere di Arpa Piemonte protocollo n. 7943 del 29/01/2019 (nostro protocollo n. 919 del 01/02/2019) allegato alla presente (ALLEGATO 3), che indica, tra l'altro, quanto segue:

- non viene condivisa la gestione dei rifiuti contenenti amianto proposta secondo l'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- le operazioni di cernita, selezione, riduzione volumetrica e miscelazione del rifiuto non sono autorizzabili perché generano un rischio sanitario;
- la rimozione dei rifiuti costituiti dalla pavimentazione serpentinitica nonché la pavimentazione adesiva al pietrisco serpentinitico, entrambi contenenti amianto, nonché il ballast avvenga come indicato nel parere ARPA prot. n. 82609 del 26/09/2017 (che si allega alla presente, ALLEGATO 4);
- si consente il confinamento dei rifiuti sopra citati all'interno di un volume di messa in sicurezza permanente, come indicato dalla Regione Piemonte purché sia garantito l'isolamento e il contenimento degli inquinanti nel tempo;
- si ribadisce quanto già espresso nel parere ARPA prot. n. 94566 del 09/11/2016 (che si allega alla presente, ALLEGATO 5) circa l'impossibilità di poter presentare una variante progettuale e modificare l'area interessata dal capping.

Ritenuto ragionevole che tale ultima prescrizione possa essere applicabile solo ad avvenuta realizzazione della messa in sicurezza permanente, ai sensi dell'Allegato A art. 5 c. 3 del D.M. 248/2004.

Tenuto conto del comma 8 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 che introduce il criterio dei costi sostenibili per la scelta degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente.

Visto il parere di ASL Città di Torino protocollo n. 2019/32858 del 6/3/2019 (nostro protocollo n. 2146 del 12/03/2019) allegato alla presente (ALLEGATO 6), che indica quanto segue:

- consentire il confinamento di rifiuti contenenti amianto purché non siano effettuate operazioni di cernita, selezione, riduzione volumetrica e miscelazione;
- il confinamento dei rifiuti contenenti amianto garantisca l'isolamento e il contenimento della diffusione di fibre nel tempo;

- sia messo in atto il monitoraggio del particolato e delle fibre aeree disperse secondo le modalità previste nella documentazione integrativa presentata da TNE;
- che le operazioni di bonifica di materiali contenenti amianto siano effettuate da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 comma 5 del D.Lgs 152/06 con iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 10;
- ricordare che dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dal D.L. 81/2008 e dal D.M. 6/9/1994 e che dovrà essere presentato specifico Piano di Lavoro al S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) dell'ASL Città di Torino.

Considerato che gli approfondimenti di istruttoria succitati, permettono di giungere all'approvazione delle attività in oggetto, mediante variante del Progetto di Messa in Sicurezza Permanente subordinatamente al rispetto delle prescrizioni imposte dagli Enti sopra riportate e contenute nei pareri allegati alla presente.

Visto il computo metrico relativo alla gestione dei materiali provenienti dalla UMI A4 oggetto dell'istanza di recupero rifiuti ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ovvero il pietrisco serpentinitico adeso al bitume e lo strato di conglomerato bituminoso trasmesso con nota del 08/05/2019 prot. FT/alm/19/108 da parte di TNE (nostro protocollo n. 3994 del 13/5/2019).

Vista la comunicazione trasmessa da Torino Nuova Economia S.p.A. con prot. FT/alm/18/048 del 6/02/2018 (ns. prot. n. 1450 del 15/02/2018), nella quale la società ha comunicato che, a seguito degli accordi contrattuali intercorsi con Nova Coop S.c. in occasione della vendita a quest'ultima dell'area Mirafiori Zona A - UMI A4, sarà Nova Coop S.c. a subentrare a Torino Nuova Economia nel procedimento amministrativo di bonifica.

Vista la comunicazione trasmessa da Nova Coop S.c. con prot. 142 AA/df/ap del 13/02/2018 (ns. prot. n. 1427 del 15/02/2018) nella quale la società ha confermato di voler subentrare a Torino Nuova Economia rispetto agli obblighi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. cron. 267 del 22/12/2017 riguardanti l'area UMI A4, in qualità di nuovo proprietario dell'area.

Vista la comunicazione del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali prot. n. 1617 del 21/02/2018 di presa d'atto del subentro di Nova Coop S.c. a Torino Nuova Economia in qualità di nuovo proprietario dell'area e soggetto attuatore degli interventi di bonifica nella UMI A4.

Vista la comunicazione da parte di Novacoop del 23/05/2019 prot. 355 AA/df/mlc (nostro protocollo n. 4661 del 28/05/2019) con la quale viene confermata l'intenzione di prestare a garanzia degli interventi di bonifica in oggetto apposita polizza fideiussoria.

Ritenuto di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie quello riportato nel computo metrico (ALLEGATO 7) trasmesso con nota del 08/05/2019 prot. FT/alm/19/108 da parte di TNE (nostro protocollo n. 3994 del 13/5/2019) sopra richiamata, pari a 119.028,00 euro IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015.

Calcolati, attraverso l'utilizzo del foglio di calcolo disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/garanzie.xls>, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte di Nova Coop S.c.

Visto il cronoprogramma di massima già approvato con determinazione dirigenziale n.

267 del 22/12/2017 che non ha subito sostanziali variazioni.

Compilata la tabella di sintesi disponibile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/tab.doc> di seguito riportata:

COMUNE:	TORINO	PROVINCIA:	TO	Cod. Anagrafe:	1627
SOGGETTO OBBLIGATO	NOVA COOP S.C.				
DENOMINAZIONE	COMPENDIO IMMOBILIARE TNE IN AREA MIRAFIORI ZONA A MISP DEL BALLAST PROVENIENTE DALLA UMI A4				
				Tempi di esecuzione - MESI:	6
A	COSTO INTERVENTO (compresa IVA)				€ 119.028,00
B	COSTI FORFETTARI: pari al 5% di "A" Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003				€ 5.951,40
C	COSTI CERTIFICAZIONE Si ottengono applicando ad "A" la percentuale stabilita dalla Provincia (indicare la percentuale stabilita)	4 %			€ 4.761,12
D	CAPITALE ASSICURATO (A+B+C)				€ 129.740,52
E	IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE Si ottiene applicando a "D" la percentuale stabilita nel provvedimento di approvazione del progetto (indicare la percentuale stabilita)	50 %			€ 64.870,26

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

- 1) **di approvare** quale variante integrativa al progetto di messa in sicurezza permanente per il sito in oggetto la relazione R17-02-20 – marzo 2017 redatta da Planeta e trasmessa da TNE S.p.A. via PEC in data 30/03/2017 con nota prot. FT/ALM/17/191 (ns. prot. n. 3037 del 05/04/2017) e la documentazione integrativa (relazione Planeta R17-11-48 di Novembre 2017) trasmessa da TNE S.p.A. prot. FT/alm/17/562 del 28/11/2017 (ns. prot. n. 10674 del 06/12/2017);

- 2) **di autorizzare** l'esecuzione degli interventi previsti subordinatamente al rispetto delle prescrizioni imposte dagli Enti riportate in narrativa e contenute nei pareri allegati al presente atto e qui riassunte:
- a. il pietrisco serpentinitico e le porzioni bitumate con pietrisco adeso non devono essere sottoposti a lavorazioni di frantumazione in impianto;
 - b. le operazioni di messa in sicurezza del pietrisco serpentinitico e delle porzioni bitumate con pietrisco adeso devono essere condotte nel rispetto di quanto disciplinato dal D.M. 248/2004;
 - c. non possono essere attuate le operazioni di cernita, selezione, riduzione volumetrica e miscelazione del pietrisco serpentinitico e delle porzioni bitumate con pietrisco adeso;
 - d. la rimozione del pietrisco serpentinitico e delle porzioni bitumate con pietrisco adeso, nonché il ballast deve essere condotta nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere ARPA prot. n. 82609 del 26/09/2017 allegato alla presente;
 - e. il confinamento del pietrisco serpentinitico e delle porzioni bitumate con pietrisco adeso deve garantire l'isolamento e il contenimento degli inquinanti e delle fibre nel tempo come indicato nell'allegato parere della Regione Piemonte;
 - f. non sarà possibile presentare una variante progettuale e modificare l'area interessata dal capping una volta avvenuta la realizzazione della messa in sicurezza permanente;
 - g. le operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto dovranno essere effettuate da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 152/06 con iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 10, oltre alla categoria 9;
 - h. dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 6/9/1994;
 - i. dovrà essere presentato specifico Piano di Lavoro al S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL) dell'ASL Città di Torino.
- 3) **di ribadire** le prescrizioni ed i vincoli già imposti con la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 22/12/2017;
- 4) **di ricordare** che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno certificati dalla Provincia (ora Città Metropolitana) di Torino come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata di una relazione di fine lavori e collaudo;
- 5) **di disporre** che Nova Coop S.c. con sede legale in Vercelli, via Nelson Mandela n.4, Partita IVA 01314250034, presti a favore del Comune di Torino, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati, garanzie finanziarie per un importo pari a € 64.870,26. Le garanzie finanziarie dovranno seguire lo schema predisposto dalla Città di Torino, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali e reperibile al seguente indirizzo web:
- <http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/garfin/index.shtml>;
- 6) **di fissare in 60 giorni** il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere dalla data di ricevimento della presente determinazione;
- 7) **di richiedere** che l'inizio degli interventi approvati avvenga entro i termini così come

prorogati dalle Determinazioni Dirigenziali del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 41 del 12/02/2019 e 42 del 12/2/2019 e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;

- 8) **di richiedere** che prima dell'inizio delle attività autorizzate sia trasmesso un cronoprogramma di dettaglio aggiornato;
- 9) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati, della comunicazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato .dwg, georeferita nel sistema Gauss-Boaga, delle aree oggetto di messa in sicurezza operativa o permanente e/o bonifica, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;
- 10) **di evidenziare** che la presente determinazione dirigenziale è destinata a TNE S.p.A. e Nova Coop Soc. Coop., per le rispettive competenze, in qualità di soggetti interessati alla bonifica non responsabili, per la quale si sono attivati volontariamente, ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 11) **di trasmettere** la presente determinazione a TNE S.p.A., Società Nova Coop Soc. Coop. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL Città di Torino - Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino - Divisione Urbanistica e Territorio, Area Urbanistica, Servizio Urbanizzazioni, Area Edilizia Privata e Planeta Studio Associato;
- 12) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 13) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 14) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DF 

Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Ing. Claudio Beltramino



Allegati:

- 1) ALLEGATO 1: parere della Regione Piemonte (comunicazione prot. n. 17475 del 28/06/2018, ns. prot. n. 5823 del 05/07/2018)
- 2) ALLEGATO 2: parere di Città Metropolitana di Torino prot. n. 143986 del 20/12/2018 (nostro protocollo n. 29 del 2/01/2019)
- 3) ALLEGATO 3 (due file): parere di Arpa Piemonte protocollo n. 7943 del 29/01/2019 (nostro protocollo n. 919 del 01/02/2019)
- 4) ALLEGATO 4: parere di Arpa Piemonte protocollo n. 82609 del 26/09/2017
- 5) ALLEGATO 5 (due file): parere di Arpa Piemonte protocollo n. 94566 del 09/11/2016
- 6) ALLEGATO 6: parere di ASL Città di Torino protocollo n. 2019/32858 del 6/3/2019 (nostro protocollo n. 2146 del 12/03/2019)
- 7) ALLEGATO 7: computo metrico trasmesso con nota del 08/05/2019 prot. FT/alm/19/108 da parte di TNE (nostro protocollo n. 3994 del 13/5/2019)